

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio 2012 è entrato in vigore l'art. 5 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, convertito in Legge 4 aprile 2012, n.35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo".

Il Cittadino che cambia abitazione all'interno del Comune o con provenienza da un altro Comune o dall'estero o di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani) è tenuto, entro 20 giorni dal trasferimento, a dichiarare la variazione all'anagrafe.

Le domande, redatte, su apposita modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno devono essere debitamente compilate, sottoscritte e corredate della documentazione indicata dal Ministero stesso.

Potranno essere presentate al Comune con una delle seguenti modalità:

- all'Ufficio Anagrafe dal lunedì al sabato - dalle ore 08,30 alle ore 13,30. Il mercoledì e il sabato è possibile rivolgersi anche all'Ufficio Distaccato di Montagnana dalle 09.00 alle 11.30;
- per posta raccomandata all'indirizzo: Comune di Marliana – Via Chiesa n. 5 – 51010 Marliana (PT);
- fax al n. 0572/66109;
- o per via telematica agli indirizzi: anagrafe@comune.marliana.pt.it ; comune.marliana@pec.spad.it

In questo ultimo caso, la dichiarazione potrà essere accettata dall'Anagrafe solo se presente una delle seguenti condizioni:

- la dichiarazione è sottoscritta con firma digitale;
- chi effettua la dichiarazione è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o con strumenti che consentono di individuare il soggetto stesso;
- la dichiarazione è trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- la dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante sono scannerizzate e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data della presentazione della dichiarazione.

L'Ufficio Anagrafe è tenuto, nei 45 giorni successivi all'istanza, ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

La dichiarazione di variazione della residenza è sottoposta ad accertamento della Polizia Municipale.

Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata dal Comune la comunicazione dei requisiti mancanti, la variazione anagrafica si intende confermata (silenzioassenso).

N.B. Per residenza si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente in maniera stabile e continuativa.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli art. 75 e 76 del dpr 445/2000, che dispongono la decadenza dei benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale (scatta la segnalazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza).